



CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

Via Tornasacco n. 27
Ascoli Piceno 63100

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 10 DEL 08/03/2021

AREA ACQUISTI TELEMATICI, APPALTI E CONTRATTI

Responsabile: PIERBATTISTA LORIS

OGGETTO:Ampliamento di 2 GB della casella PEC cup@postcert.it

VISTE le competenze attribuite al Responsabile dell'area acquisti telematici, appalti e contratti dal Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 8/05/2019 e dalla vigente normativa;

DATO ATTO che il servizio di posta elettronica certificata del Consorzio universitario Piceno è in scadenza il 02 maggio 2022;

DATO ATTO che si rende necessario ampliare di 2GB la casella PEC cup@postcert.it sino al 2 maggio 2022;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTI:

- l'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020;
- l'art. 36, cc. 1 e 7 del D.Lgs. 50/2016;
- le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";

VISTO CHE:

- l'art. 26, comma 3, della l. 488/199 prevede: “3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del d.P.R. 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa”;
- l'art. 1, comma 450 della legge 29/2006 dispone l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a euro 5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- l'art. 1, comma 512 della legge 208/2015 prevede che: “al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”;

DATO ATTO che il servizio da acquisire è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) nell'ambito del bando di abilitazione “Servizi” categoria di abilitazione “Servizi PEC (Posta Elettronica Certificata)” e pertanto è possibile procedere all'affidamento tramite lo strumento di negoziazione denominato “Trattativa Diretta”;

RILEVATO che:

- l'operatore economico IP TELECOM SRL Partita IVA: 02252240441 con sede ad Ascoli Piceno in S.P. MEZZINA, SNC, è l'affidatario del servizio di posta elettronica certificata a favore del Consorzio Universitario Piceno sino al 2 maggio 2022;

VISTO che l'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto di forniture di importo inferiore a 75.000,00 euro;

DATO ATTO che non si ravvisano rischi di natura interferenziale vista la natura del servizio;

CONSIDERATO che nei confronti dell'operatore economico IP TELECOM SRL si è proceduto a verificare la regolarità del DURC;

VISTE le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale ed idoneità professionale rese a favore del soggetto gestore del MEPA dall'operatore economico IP

TELECOM SRL in data 13/10/2020;

DATO ATTO che l'operatore economico IP TELECOM SRL in risposta alla negoziazione attivata nell'ambito del MEPA ha presentato un'offerta di 30,00 € oltre iva di legge per l'espletamento del servizio di cui all'oggetto;

ACCERTATO che:

- la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 420/1 "SERVIZI ESTERNI (ASSISTENZA INFORMATICA)" del bilancio di Previsione 2021-2023, è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento del servizio in oggetto sino al 2 maggio 2022;

RITENUTO che:

- sia opportuno procedere ad affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici in ragione delle motivazioni sopra indicate e in quanto la procedura de qua risponde:
 1. ai principi di economicità, tempestività e proporzionalità dell'azione amministrativa: considerato il valore del contratto, il ricorso alle ordinarie procedure di gara comporterebbe un inutile dispendio di risorse e di tempi per l'Amministrazione e disincentiverebbe la partecipazione dei potenziali interessati, in quanto porrebbe a loro carico oneri sproporzionati rispetto al corrispettivo contrattuale;

VISTE le linee guida dell'ANAC n. 4, sub-paragrafo n. 3.7: «Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all'applicazione del presente paragrafo», cioè del principio di rotazione negli affidamenti, «con scelta, sinteticamente motivata contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente»;

CONSIDERATO che nella relazione AIR alle linee guida n. 4 dell'ANAC si precisa: «l'Autorità ha comunque ritenuto opportuno prevedere, per gli affidamenti di più modesto importo (infra 1000 euro, pari in numero assoluto a 1,8 milioni di affidamenti) la possibilità, per le stazioni appaltanti, di derogare alla rotazione, con motivazione sintetica da esplicitare nella determina o nell'atto equivalente e, con essa, ai divieti di reinvito/riaffidamento. Si ritiene infatti che, per gli acquisti di carattere bagatellare, atti per lo più a soddisfare esigenze immediate di acquisto, specie nelle realtà di minori dimensioni, l'applicazione integrale della rotazione potrebbe penalizzare l'operatività delle strutture; si consideri, vieppiù, che per acquisti contenuti entro la predetta soglia non opera neppure l'obbligo, previsto dall'art. 1, comma 450 L. n. 296/2006 e s.m.i., di utilizzare i mercati telematici (es. MEPA). Resta, in ogni caso, come evidenziato, l'obbligo di motivare sinteticamente le ragioni che inducono la stazione appaltante a disattendere la rotazione, pur in presenza dei presupposti applicativi»;

CONSIDERATO pertanto, visto il modesto importo della fornitura e la complementarità del servizio rispetto al servizio di posta elettronica certificata, di potersi derogare al principio di rotazione anche in relazione al «grado di soddisfazione maturato a conclusione di precedenti affidamenti (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);

VISTI:

- l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1 del d.P.R. 62/2013, "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165", nonché il "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti del Consorzio Universitario Piceno";
- gli articoli 107 e 192 del d.lgs. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
- l'art. 26, comma 6 del d.lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
- l'art. 1, co. 2, lett. a) del D.L 76/2020;
- l'art. 32, co. 14 del D.Lgs. 50/2016;
- l'art. 26, co. 3 della l. 488/1999;
- i commi 449 e 450 della L. 296/2006;
- il comma 512 della legge 208/2015;
- gli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente".

D E T E R M I N A

- 1) di affidare tramite trattativa diretta nell'ambito del MEPA all' **operatore economico IP TELECOM SRL** Partita IVA:02252240441 con sede ad Ascoli Piceno in S.P. MEZZINA, SNC, il servizio di seguito descritto:

- | | | |
|----|---|-------|
| a) | ampliamento di 2GB della casella PEC cup@postcert.it sino al 2 maggio 2022; | |
| | € | 30,00 |
| b) | IVA al 22% | € |
| | 6,60 | |

Spesa complessiva massima stimata**€ 36,60**

- 2) di dare atto che non si ravvisano rischi di natura interferenziale;
- 3) di impegnare la spesa complessiva di Euro 36,60 sul cap. n. 420/1 "SERVIZI ESTERNI (ASSISTENZA INFORMATICA)" del bilancio di Previsione 2021-2023 per l'ampliamento di 2GB della casella PEC cup@postcert.it
- Euro 36,60 anno 2021;

- 4) di dare atto che il Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 del d.lgs. 50/2016 è l'Ing. Loris Pierbattista.
- 5) di trasmettere copia della presente per i provvedimenti di competenza:
- al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente;
 - all' Area Amministrativo – Istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile dell'Area Acquisti Telematici, Appalti e Contratti

Ing. Loris Pierbattista

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PIERBATTISTA LORIS**

**IL RESPONSABILE DI AREA
PIERBATTISTA LORIS**

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)